



COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI

Approvato con deliberazione di Giunta n. 11 del 16/04/2010
Modificato con deliberazione di Giunta n. 22 del 13/07/2012

INDICE

Art. 1	Finalità ed ambito applicativo	Pag. 3
Art. 2	Esclusioni, totali o parziali, dall'ambito applicativo del Regolamento	Pag. 4
Art. 3	Programma annuale per l'affidamento degli incarichi di collaborazione	Pag. 4
Art. 4	Determinazione della spesa annua massima	Pag. 5
Art. 5	Ricorso ai collaboratori esterni	Pag. 5
Art. 6	Requisiti per il conferimento di incarichi esterni	Pag. 5
Art. 7	Presupposti per il conferimento di incarichi	Pag. 6
Art. 8	Selezione degli esperti mediante procedure comparative	Pag. 7
Art. 9	Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure Comparative	Pag. 8
Art. 10	Requisiti per il conferimento di incarichi senza selezione comparativa	Pag. 9
Art. 11	Liste di accreditamento di esperti	Pag. 9
Art. 12	Formalizzazione dell'affidamento	Pag. 10
Art. 13	Corrispettivo	Pag. 11
Art. 14	Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico	Pag. 11
Art. 15	Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e Continuativa	Pag. 11
Art. 16	Pubblicizzazione degli incarichi conferiti	Pag. 12
Art. 17	Disposizioni finali	Pag. 13

Articolo 1

Finalità ed ambito applicativo

- 1.1** Il presente regolamento definisce e disciplina, sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio comunitario, i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa sulla base di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, e s.m. e i., e dall'articolo 110, comma 6 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e i. (d'ora in avanti "incarichi").
- 1.2** I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2230 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.
- 1.3** Gli incarichi di lavoro autonomo, siano essi occasionali che di collaborazione coordinata e continuativa, compresi nell'ambito di applicazione del regolamento sono i seguenti:
- a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
 - c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente;
 - d) altre collaborazioni esterne ad elevato contenuto professionale.
- 1.4** I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 409 del codice di procedura civile.
- 1.5** Questi contratti sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente; non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella

struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

Articolo 2

Esclusioni, totali o parziali, dall'ambito applicativo del Regolamento

- 2.1** Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento:
- a) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - b) gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (esempio: incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di opere pubbliche; incarico componente di Commissione di concorso);
 - c) gli incarichi professionali conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione ovvero per il ricorso alle funzioni notarili;
 - d) gli incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente;
 - e) gli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti e la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per espressa previsione di legge (esempio: incarico per la sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/2008) in assenza di uffici a ciò deputati;
 - f) appalto di lavori, di beni o servizi di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i..
- 2.2** Sono altresì esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile a un rimborso spese o, comunque, di modica entità (esempio: la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili).

Articolo 3

Programma annuale per l'affidamento degli incarichi di collaborazione

- 3.1** La Comunità montana può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite da una legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., oltre che quando l'incarico risponda ad una reale ed indifferibile necessità dell'Amministrazione. Il programma viene definito contestualmente al Bilancio preventivo annuale e pluriennale e deve trovare riscontro finanziario nelle suddette previsioni.
- 3.2** Nei provvedimenti di conferimento di tali incarichi sarà espressamente citata la norma di legge o il programma approvato dal Consiglio.

Articolo 4

Determinazione della spesa annua massima

La spesa annua massima che può essere destinata al finanziamento degli incarichi di cui al presente regolamento è fissata nel bilancio di previsione. Non rientrano in tale tetto di spesa gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività che sono finanziati da altre Pubbliche Amministrazioni. Il rispetto del tetto di spesa è verificato dal Responsabile del Servizio Finanziario su ogni singola determinazione di conferimento di incarichi, unitamente all'attestazione di regolarità contabile.

Articolo 5

Ricorso ai collaboratori esterni

- 5.1** La competenza all'affidamento degli incarichi è del Responsabile della struttura organizzativa che intende avvalersene (di seguito: responsabili competenti).
- 5.2** Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle attività di tipo ordinario, oltre che rispettare i requisiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 6

Requisiti per il conferimento di incarichi esterni

- 6.1** Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
- 6.2** Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera che debbano essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
- 6.3** Oltre al titolo di studio può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo professionale.
- 6.4** Rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che per specifiche attività determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico.
- 6.5** Il soggetto a cui viene conferito l'incarico deve altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non avere riportato condanne che comportano l'impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - d) insussistenza di carichi penali pendenti, non essere sottoposto a misure di prevenzione e non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di

provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure suddette e comunque insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;

e) non essere in conflitto di interessi con la Comunità montana del Frignano.

Articolo 7

Presupposti per il conferimento di incarichi

7.1 I presupposti per il conferimento di incarichi, la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento, sono i seguenti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente;
- b) l'oggetto di cui alla lett. a) deve essere strettamente collegato a programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità di livello universitario, o di altro livello previsto dalle normative specifiche di settore;
- c) si deve verificare che in termini di rapporto tra benefici e costi vi sia convenienza per l'ente;
- d) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- e) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; l'espressione "*altamente qualificata*" deve intendersi in senso oggettivo quale contenuto della prestazione, che non può essere generica o coincidere con la normale competenza posseduta dai titolari degli organi burocratici. A tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea o eventualmente anche particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in ordini e/o albi. Negli altri casi occorre una specifica dimostrazione della sussistenza di tale requisito;
- f) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- g) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, anche in relazione alle tariffe professionali, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
- h) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11.

7.2 Gli incarichi possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze eccezionali. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata e specializzata, non può essere

riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'ente e di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale. Qualora l'incarico venga conferito con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalle legge, è necessario che il provvedimento con il quale viene conferito l'incarico ne dia atto espressamente.

- 7.3** Ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 come sostituito dall'art. 46, comma 1, L. 133/2008, il ricorso a contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente ovvero per il responsabile del servizio che ha stipulato il contratto.

Articolo 8

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

- 8.1** Il Responsabile competente procede alla selezione dei collaboratori esterni ai quali conferire incarichi mediante procedure comparative, adottando specifico provvedimento nel quale sono evidenziati:
- a) le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto esterno all'Amministrazione nonché dell'esito negativo della reale ricognizione, sia in termini qualitativi che quantitativi, di cui al precedente comma 1, lett. d), dell'art. 7 "Presupposti per il conferimento di incarichi";
 - b) l'indicazione se le attività da svolgere rientrano nelle attività istituzionali attribuite dalla legge o nel programma approvato dal Consiglio Comunitario;
 - c) le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, quali il titolo di studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali almeno annuali e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;
 - d) le procedure comparative utilizzate.
- 8.2** Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:
- a) avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire.
- 8.3** L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato deve contenere:
- a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso previsto;
 - e) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti;
 - f) le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
 - g) i criteri e le modalità di comparazione;
 - h) le altre caratteristiche specifiche dell'incarico.
- 8.4** L'avviso di selezione viene pubblicato, per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, all'Albo Pretorio e sul sito web della Comunità montana del

Frignano, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.

- 8.5** Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza tecnica l'amministrazione può attingere tra i soggetti iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo articolo 11, nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Articolo 9

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

- 9.1** Il Responsabile competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
- 9.2** Per la valutazione dei curricula, il responsabile può avvalersi di una commissione tecnica, di norma interna, composta da altri due esperti, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
- 9.3** La valutazione è effettuata in termini comparativi, mediante assegnazione di punteggi, sulla base degli elementi curriculari, delle proposte operative e delle proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico descritte nel curriculum;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta risultanti dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello eventualmente proposto dal Coordinatore/Responsabile competente.
- 9.4** In relazione alle peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di selezione (esempio: colloquio o prova attitudinale, ecc.).
- 9.5** All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del responsabile competente.
- 9.6** Il candidato risultato vincitore, è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo.
- 9.7** L'esito della procedura comparativa deve essere pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 10

Requisiti per il conferimento di incarichi senza selezione comparativa

- 10.1** Fermo restando quanto previsto agli articoli 6 e 7, in casi eccezionali possono essere conferiti incarichi professionali in via diretta, ossia senza l'esperimento di procedure di selezione e, comunque, nel rispetto dei principi di trasparenza buon andamento ed economicità, quando ricorrano le seguenti circostanze:
- a) sia andata deserta od infruttuosa la selezione di cui all'articolo 8 precedente, ferme comunque restando le condizioni previste dall'avviso di selezione;
 - b) in casi di particolare e comprovata urgenza, connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, ovvero quando si dimostri la necessità di prestazioni professionali tali da non consentire o da non rendere conveniente forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità, conoscenze e qualificazioni dell'incaricato;
 - c) quando ricorrano le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 57 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i.;
 - d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, tecnica, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - e) per incarichi relativi a programmi o progetti finalizzati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.
- 10.2** L'affidamento diretto dovrà essere motivato nella determinazione del Responsabile di affidamento dell'incarico con riferimento all'ipotesi, di cui ai punti precedenti, in concreto realizzatasi.

Articolo 11

Liste di accreditamento di esperti

- 11.1** L'ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.
- 11.2** Il Responsabile competente ricorre alle liste di accreditamento, qualora istituite, per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre (se sussistono in tale numero soggetti idonei) individuati nel rispetto dei principi della non discriminazione, parità di trattamento e rotazione.

11.3 Per la predisposizione delle liste, l'ente pubblicizza, con periodicità annuale, un apposito avviso pubblico con la indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.

11.4 La iscrizione nelle liste avviene sulla base di un provvedimento motivato e in ordine alfabetico dei candidati.

Articolo 12

Formalizzazione dell'affidamento

12.1 Il Responsabile competente approva con determinazione le risultanze del procedimento di selezione e lo schema di disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

12.2 Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta dal Responsabile competente, contiene i seguenti elementi:

- le esatte generalità del contraente;
- la precisazione della natura dell'affidamento di lavoro: autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
- il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico, che si risolve automaticamente alla scadenza del termine indicato, senza obbligo di preavviso;
- il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del relativo programma o progetto;
- le modalità specifiche di esecuzione, di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- i profili inerenti la proprietà dei risultati nel caso di incarichi professionali;
- le responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione delle attività nel caso di incarichi professionali;
- l'ammontare del corrispettivo e gli eventuali rimborsi spese nonché i termini e le modalità per la relativa liquidazione;
- la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
- la determinazione delle penali pecuniarie nel caso di incarichi professionali e le modalità della loro applicazione, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni;
- la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- il foro competente in caso di controversie;
- le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m. e i..

12.3 Non è ammesso di regola il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per i ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Articolo 13 *Corrispettivo*

- 13.1** Il Servizio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento a valori di mercato ed alle eventuali tabelle contenenti le tariffe professionali. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
- 13.2** Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico, e comunque non avviene mai con cadenza mensile. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 14 *Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico*

- 14.1** Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
- 14.2** Il responsabile competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
- 14.3** Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
- 14.4** Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
- 14.5** Il Responsabile competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Articolo 15 *Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa*

- 15.1** Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, n. 3, Cpc, nel rispetto della disciplina

del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile competente.

- 15.2** Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile competente.
- 15.3** Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.
- 15.4** Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
- 15.5** Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla legge 335/1995, e s.m. e i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'Inail sono a carico dell'amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
- 15.6** I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla Determinazione e dal Disciplinare d'incarico sottoscritto fra le parti.
- 15.7** Il Responsabile competente è tenuto a garantire, osservando una adeguata vigilanza, che le modalità di svolgimento della prestazione non siano analoghe a quelle del lavoro subordinato.

Articolo 16

Pubblicizzazione degli incarichi conferiti

- 16.1** In base alle disposizioni contenute nel comma 18 dell'art. 3 della legge n. 244/2007 e s.m. e i., i contratti di consulenza sono immediatamente pubblicati sul sito istituzionale della Comunità montana del Frignano ed acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione, completa dell'indicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.
- 16.2** I Responsabili competenti che affidano incarichi disciplinati dal presente Regolamento sono tenuti a far pubblicare tempestivamente, sul sito web istituzionale dell'ente, i relativi provvedimenti completi degli elementi costitutivi dell'incarico, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3, comma 54 della citata legge n. 244/2007 e s.m. e i. di modifica dell'articolo 1, comma 127, della legge n. 662/1996. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo

per gli incarichi di cui alla presente disciplina costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile competente.

16.3 Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i., l'amministrazione rende altresì noti gli incarichi conferiti mediante:

- a) formazione e pubblicizzazione periodica degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa; gli elenchi, messi a disposizione anche per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente e del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso previsto ed eventualmente erogato.
- b) comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica di copia degli elenchi.

Articolo 17

Disposizioni finali

17.1 Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'eseguibilità del relativo atto deliberativo di approvazione.

17.2 Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari, anche contenute in altri regolamenti dell'ente, concernenti la disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

17.3 Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano tutte le norme vigenti in tema di incarichi esterni ancorché non richiamate.

17.4 Le presenti disposizioni regolamentari saranno trasmesse, a cura del Servizio Segreteria, alla Sezione regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla relativa adozione.